

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO
Verbale n.4 del 17 Maggio 2021

Il Revisore Unico

Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 21 del 10/05/2021 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021-2022-2023;

Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 22 del 10/05/2021, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per gli anni 2021-2022-2023;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

-al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile

applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; Il principio contabile aggiornato prevede che "tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni";

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

f) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1) al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che possono redigere un DUP SS in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato.
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 non è stato redatto in quanto l'Ente dichiara di non prevedere la realizzazione di opere di valore superiore ad Euro 100.000.

L'Organo di revisione rileva un importo di Euro 327.483,13 iscritti al titolo secondo e riferiti al completamento messa in sicurezza area Ex Zeta petroli, su cui lo stesso aveva già chiesto delucidazioni l'anno precedente .

L'Ente giustifica la mancata predisposizione/inclusione nel programma in triennale in quanto trattasi di completamento di opera precedente.

2) Programmazione del fabbisogno del personale

Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2020-2020, è stato incluso nel DUP;

3) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'Ente non ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007 in quanto soppresso dall'art. 57 c. 2 lett. e) del D.L 124/2019.

4) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008) non è stato redatto in quanto l'ente non prevede alienazioni immobiliari;

5) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione non è stato redatto in quanto l'ente non ha in programma di affidare nuovi servizi o acquisire beni per valori unitari superiori ad Euro 40.000

6) Piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali

Il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'art. 3, comma 55, della Legge N. 244/2007 non è stato redatto in quanto l'ente non ha in programma di conferire incarichi di collaborazione autonoma;

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2021-2023, approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 22 del 10/05/2021;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2021-2023 in corso di approvazione; Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole:

- sulla coerenza complessiva del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Raccomanda tuttavia:

- Il rispetto dei termini (sebbene non perentori) di approvazione del documento in esame ed in particolare si sottolinea che il termine per approvare il prossimo DUP relativo al triennio 2021-2023 era il 30 Settembre 2020.

IL REVISIONE UNICO

